

CAPITOLATO D'ONERI - GARANZIE

QUESITO n. 1:

Paragrafo 13.4

Si richiede di confermare che la possibilità concessa dal paragrafo 13.4 agli aggiudicatari che sono già concessionari, relativa al rilascio di dichiarazioni di mantenimento delle precedenti garanzie prestate, sia da riferire non solo alla garanzia di cui al paragrafo 13.3 bensì anche al paragrafo alla garanzia di cui al paragrafo 13.2.

RISPOSTA

Si conferma la possibilità richiesta.

QUESITO n. 2:

In relazione alle garanzie per la stipula della convenzione di concessione di cui all'art. 13 del capitolato di oneri e all'art. 26 dello schema di atto di convenzione, si chiede se gli aggiudicatari che siano già titolari di una concessione per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, in luogo del rilascio di una nuova garanzia dell'importo di € 6.000.000 a copertura degli obblighi elencati nell'art. 13.2, abbiano facoltà di presentare una dichiarazione con la quale gli istituti bancari o assicurativi, che hanno già rilasciato le garanzie necessarie a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione in atto alla presentazione della domanda di partecipazione, si impegnano a mantenere le predette garanzie già prestate ai sensi della precedente concessione (salvo l'adeguamento dell'importo delle medesime sino a € 6.000.000) alle stesse condizioni indicate nell'ultimo periodo dell'art. 13.4, ovvero se tale facoltà deve intendersi limitata alla sola garanzia prevista dall'art. 13.3.

QUESITO n. 3:

La possibilità di presentare una dichiarazione con la quale gli istituti bancari o assicurativi, che hanno già rilasciato le garanzie necessarie a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione di

concessione in atto alla presentazione della domanda di partecipazione, si impegnano a mantenere - eventualmente integrate e/o modificate in relazione ai nuovi importi ed alle nuove scadenze - le garanzie prestate per tutta la durata della concessione di cui all'art. 13.4 del Capitolato d'oneri riguarda sia la garanzia di cui all'art. 13.2 sia quella di cui all'art. 13.3 del medesimo Capitolato d'oneri?

QUESITO n. 4:

Con riferimento al **Capitolato d'oneri par. 13.2** *“La prima garanzia è prestata a copertura della predisposizione e adeguamento delle infrastrutture dedicate per la connessione dei punti di accesso degli apparecchi di gioco AWP”*, **si chiede** conferma che la prima garanzia pari a 6 milioni sostituisca l'attuale garanzia fissa pari a 3 milioni di euro, fornita dai soggetti attualmente concessionari e se, anche in relazione a tale garanzia, trovi applicazione quanto previsto dal par. 13.4 del Capitolato d'oneri: *“ I medesimi aggiudicatari possono presentare una dichiarazione con la quale gli istituti bancari o assicurativi, che hanno già rilasciato le garanzie necessarie a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione in atto alla presentazione della domanda di partecipazione, si impegnano a mantenere le garanzie prestate per tutta la durata della concessione oggetto della presente procedura di selezione. In tal caso, la suddetta dichiarazione deve essere riferita univocamente alle garanzie già prestate, deve riprodurre le clausole necessarie ai sensi del presente capitolo, deve riferirsi all'importo necessario a coprire gli obblighi concessori alla data di presentazione della domanda di partecipazione e deve fare espressamente riferimento al mantenimento della garanzia per gli obblighi derivanti dalla concessione in essere per i cinque anni successivi alla scadenza prefissata”*.

RISPOSTA nn. 2 - 3 - 4

Si conferma che la garanzia di cui al paragrafo 13.2 del capitolato d'oneri sostituisce la garanzia da 3 milioni di euro prevista dall'attuale convenzione di concessione e che ad essa trovi applicazione quanto previsto dal paragrafo 13.4.

QUESITO n. 5:

Capitolo 13.1

Con riferimento alla possibilità di produrre, in fase di presentazione della domanda di partecipazione ed in alternativa alle garanzie definitive, l'impegno alla costituzione delle stesse, si richiede di chiarire quale debba essere la durata di detto impegno e con quali modalità e tempistiche lo stesso sarà svincolato sia in caso di aggiudicazione che in caso di mancata aggiudicazione.

RISPOSTA

Ai sensi dal paragrafo 13.1 del capitolato d'oneri, la documentazione comprovante l'impegno alla costituzione delle garanzie di cui ai paragrafi 13.2, 13.3, e 13.4 da parte di uno o più istituti bancari o assicurativi – avente i medesimi oggetti, importi, condizioni e forme richiesti per le garanzie definitive da costituire – deve avere durata idonea a coprire il periodo previsto dall'intera procedura di selezione.

Stante l'obbligo previsto dal paragrafo 16.3, lett. b) del capitolato d'oneri a carico dell'aggiudicatario ai fini della stipula dell'atto di convenzione, l'impegno perde automaticamente efficacia alla presentazione delle garanzie definitive.

QUESITO n. 6:

Si richiede di chiarire se le garanzie definitive di cui all'art. 26, commi 2 e 3, dello Schema di atto di convenzione, in analogia a quanto già previsto per altre tipologie di rapporti concessori, possano essere di durata iniziale inferiore a quella della concessione (es, triennali) fermo restando l'obbligo del concessionario di rinnovarle o di sostituirle alle relative scadenze, per tutta la durata della concessione medesima.

QUESITO n. 7:

Con riferimento al Capitolato d'oneri par. 13.4 e a quanto previsto nello schema di atto di convenzione all'art. 26 comma 6 "(...) Le garanzie, prestate ai sensi dei commi 2 e 3, sono valide per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza del rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino a cinque anni successivi alla scadenza della concessione o della sua eventuale proroga". derivando da tale formulazione un impegno della banca pari alla durata della concessione più cinque anni successivi e quindi una durata complessiva di 14 anni (oltre il periodo intercorrente dal rilascio dell'impegno alla stipula dell'atto di convenzione), si chiede se, analogamente a quanto previsto da codesta Amministrazione per garanzie attinenti a convenzioni di concessione attinenti altri giochi, sia possibile prevedere una durata più breve della garanzia, con l'obbligo periodico di rinnovo alle relative scadenze.

QUESITO n. 8:

Ai sensi del paragrafo 13.4 e dell'articolo 26 dello schema di atto di convenzione le garanzie per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione devono avere validità "*per tutti gli effetti sorti in costanza del rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino a cinque anni successivi alla scadenza della concessione o della sua eventuale proroga*"; ciò comportando una durata minima complessiva di ben quattordici anni (9+5).

In considerazione di ciò, si chiede se sia ammesso - analogamente a quanto accade con riferimento ad altri rapporti concessori vigenti con Codesta Amministrazione - il frazionamento della durata di tali garanzie con impegno del concessionario ad uno o più rinnovi fino a concorrenza del prescritto periodo di quattordici anni. Se sì, si chiede di conoscere la durata minima del singolo periodo frazionato.

RISPOSTA nn. 6 - 7 - 8

La garanzia di cui al paragrafo 13.2 del capitolato d'oneri, in quanto riferita sostanzialmente alla corretta esecuzione del rapporto

concessorio, deve necessariamente avere una durata corrispondente al medesimo rapporto e deve poter esplicitare i suoi effetti fino ai cinque anni successivi.

La garanzia di cui al paragrafo 13.3, in quanto riferita al tempestivo e ed esatto versamento del PREU, del canone di concessione e del deposito cauzionale, è rideterminata annualmente e deve necessariamente riferirsi al periodo di riferimento, a quello pregresso - se si vuole ottenere lo svincolo di eventuali garanzie già prestate - e quantomeno ai due anni successivi al fine di assicurare adeguate possibilità di copertura.

QUESITO n. 9:

Si richiede di confermare che l'oggetto della garanzia definitiva di 6 milioni di Euro è quello riportato all'art. 26, comma 2, dello Schema di atto di convenzione, stante la prevalenza del contenuto di detto Schema rispetto al contenuto del capitolato d'onori.

RISPOSTA

L'oggetto della garanzia definitiva di 6 milioni di Euro è quello riportato all'art. 26, comma 2, dello Schema di atto di convenzione, salvo quanto disposto dal paragrafo 13.2 del Capitolato d'onori in merito alla necessità di mantenimento della garanzia per la capacità tecnico-infrastrutturale richiesta per il primo biennio, come previsto dall'art. 1, comma 78, lett. b), punto 4 della legge 220/2010.

QUESITO n. 10:

Capitolato d'oneri punto 13.3 e 13.4

Il candidato già concessionario, per definire l'importo della garanzia di cui al paragrafo 13.3. del capitolato d'oneri, pari al cinquanta per cento della media bimestrale relativa al PREU, al canone di concessione e al deposito cauzionale maturati nel semestre solare precedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione può far riferimento all'importo comunicato da AAMS a luglio 2011 relativo all'aggiornamento delle garanzie di cui all'art. 20 della convenzione di concessione attualmente in vigore?

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

QUESITO n. 11:

Ai sensi del 12 del Capitolato d'Oneri, il candidato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria a copertura degli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri il candidato è tenuto a presentare al momento della domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante la costituzione ovvero l'impegno alla costituzione delle garanzie di cui paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4 secondo le disposizioni dell'art. 26 dello schema dell'atto di convenzione.

Si chiede di chiarire se sia possibile rilasciare le suddette garanzie attraverso gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, come indicato nel testo della domanda di partecipazione alle lettere e) ed f) della pagina 13.

RISPOSTA

Non è possibile rilasciare le suddette garanzie se non dai soggetti espressamente indicati nel Capitolato d'Oneri. Il candidato, conformemente a quanto indicato nelle avvertenze per la compilazione dello schema di domanda di cui agli allegati A1, A2 e A3, deve espungere il riferimento a soggetti differenti.

QUESITO n. 12:

Ai sensi del paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri, il candidato è tenuto a presentare al momento della domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante la costituzione ovvero l'impegno alla costituzione delle garanzie di cui ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, secondo le disposizioni dell'art. 26 dello schema dell'atto di convenzione.

Si richiede se il partecipante al momento della presentazione della domanda, che abbia già rilasciato conformemente all'art. 20, lett. a) dell'attuale Convenzione di Concessione, una garanzia a copertura dell'obbligo del tempestivo ed esatto versamento del Preu, che sia di importo superiore rispetto all'importo che dovrebbe essere garantito con la garanzia di cui all'art. 26 comma 3 dello schema dell'atto di convenzione, richiamato dal paragrafo 13.3 del Capitolato d'Oneri avente ad oggetto l'esatto versamento del Preu, del canone di concessione e del deposito cauzionale ("Importo Nuova Garanzia"), all'atto della dichiarazione di impegno a mantenere tale garanzia in essere ai sensi del paragrafo 13.4 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 26, comma 12 dello schema dell'atto di nuova convenzione, può contestualmente, nel testo dell'atto di impegno, rideterminare l'importo attualmente garantito (come detto, superiore al necessario) sino all'Importo Nuova Garanzia, ferme restando le altre clausole da aggiungere ai sensi del paragrafo 13.4. del Capitolato d'Oneri.

In caso negativo, si chiede quando sia il primo momento utile consentito al Concessionario per rideterminare l'importo da garantire in conformità all'Importo Nuova Garanzia

RISPOSTA

L'impegno alla costituzione di garanzie di cui ai paragrafi 13.3 e 13.4 del Capitolato d'Oneri si riferisce all'importo comunicato da AAMS per le garanzie dovute a copertura degli obblighi concessori relativi al tempestivo ed esatto versamento del PREU, del canone di concessione e del deposito cauzionale.

QUESITO n. 13

Con riferimento al **Capitolato d'oneri par. 13.4** *“l'importo della (seconda) garanzia deve essere comunque pari all'importo necessario a coprire gli obblighi concessori relativi al tempestivo ed esatto versamento del PREU, del canone di concessione e del deposito cauzionale, in misura pari al 50% della media bimestrale relativa al PREU, al canone di concessione e al deposito cauzionale maturati nel semestre solare precedente alla presentazione della domanda di partecipazione (...). **si chiede** se per “semestre solare precedente” si debba intendere il periodo temporale gennaio- giugno, oppure marzo- agosto.*

QUESITO n. 14

Ci riferiamo al disposto di cui al paragrafo 13.4 del Capitolato d'Oneri ed in particolare all'importo della garanzia di cui al paragrafo 13.3.

Dovendo calcolare il cinquanta per cento della media bimestrale relativa a PREU, canone di concessione e deposito cauzionale maturati *“nel semestre solare precedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione”* si chiede se può essere preso a riferimento il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011. Questo perché i dati relativi sono conosciuti e riconciliati mentre non altrettanto potrebbe dirsi prendendo a riferimento il semestre solare (es. 01/04/2011 – 30/09/2011), letteralmente inteso.

RISPOSTA nn. 13 - 14

Per “semestre solare precedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione” deve intendersi il periodo temporale che va dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 in relazione al quale AAMS ha provveduto a comunicare ai soggetti già titolari di concessione gli importi delle garanzie dovute a copertura degli obblighi concessori relativi al tempestivo ed esatto versamento del PREU, del canone di concessione e del deposito cauzionale.

QUESITO n. 15:

Nel caso in cui il candidato, già concessionario della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, opti per il mantenimento delle garanzie per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione già prestate, ma scelga di adeguarne ed integrarne solo alcune fra quelle a mani di AAMS (si verte infatti nell'ipotesi di una pluralità di fidejussioni rilasciate da un pool di Banche), quelle non oggetto di adeguamento ed integrazione sarebbero svincolate da AAMS? Ed in quali termini?

RISPOSTA

Sono svincolate le garanzie già prestate che non coprono gli obblighi derivanti dalla nuova concessione, salvo l'obbligo di garantire gli obblighi derivanti dalla precedente concessione secondo le regole previste dalla relativa convenzione di concessione.

AAMS si riserva di mantenere le garanzie già prestate per cinque anni se tali obblighi non risultino coperti dalle nuove garanzie .

QUESITO n. 16:

Ai sensi del paragrafo 13.2 del Capitolato d'Oneri il candidato è tenuto a presentare al momento della domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante la costituzione ovvero l'impegno alla costituzione delle garanzie di cui ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, secondo le disposizioni dell'art. 26 dello schema dell'atto di convenzione.

Inoltre, l'art. 21, comma settimo, del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche con la legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che entro il 15 settembre 2009- termine successivamente prorogato al 30 settembre 2011- il Ministero delle finanze- Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento della rete per la gestione telematica del gioco lecito, stabilendo, tra l'altro l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne abbiano fatto richiesta entro il 20 novembre 2009, con conseguente prosecuzione della stessa in capo a tali concessionari, senza soluzione di continuità.

Si chiede pertanto se sia corretta l'interpretazione secondo cui il partecipante alla procedura che sia già concessionario e che presenti l'impegno a costituire la garanzia di cui all'art. 13.2 del Capitolato d'Oneri possa, all'atto della presentazione della garanzia vera e propria entro 15 giorni dalla data di stipula della nuova Convenzione, ai sensi del paragrafo 16.3, lett. b) del Capitolato d'Oneri, ovvero in subordine all'atto della stipula dell'atto di convenzione accessiva alla nuova concessione, chiedere all'AAMS di svincolare la garanzia attualmente in essere ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c), in forza della circostanza che gli attuali concessionari continueranno ad esercitare le attività concessorie "senza soluzione di continuità" secondo quanto previsto dal citato art. 21, comma settimo, del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche con la legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modifiche ed integrazioni.

RISPOSTA

Al quesito non può darsi una risposta certa atteso che bisogna verificare la tempistica della stipula rispetto alla vigenza dell'attuale rapporto concessorio.

Si evidenzia inoltre che la locuzione "senza soluzione di continuità" attiene al momento del passaggio eventuale da attuale a nuova concessione.